

ALLEGATO A Criteri applicativi della misura “Fondo per la capitalizzazione delle imprese cooperative lombarde – Sportello 2024”

TITOLO MISURA	FONDO PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE COOPERATIVE LOMBARDE – SPORTELLO 2024
FINALITÀ	<p>La finalità generale della misura è quella di favorire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la crescita e lo sviluppo delle cooperative lombarde mediante il sostegno a programmi di investimento - Il consolidamento, messa in sicurezza e rilancio delle imprese cooperative lombarde a seguito della pandemia, promuovendo in particolare il rafforzamento patrimoniale - la capitalizzazione delle cooperative - il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali
PRSS DI LEGISLATURA	4.1.5.1 Sostenere l'innovazione e il miglioramento della qualità delle imprese cooperative lombarde
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Possono presentare domanda, secondo le procedure e i requisiti che saranno dettagliati nel bando attuativo, le imprese costituite in forma cooperativa e i loro consorzi (escluse le cooperative agricole e quelle abitative) con i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – essere regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese; – avere la sede legale ed almeno una Sede Operativa attiva in Lombardia, come risultante da visura camerale; – essere iscritte all'Albo delle Società Cooperative; – nel caso di Cooperative Sociali e dei loro consorzi, essere iscritte all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali; – non appartenere alla Categoria “Cooperative di edilizia e abitazione”, prevista dall'Albo delle Società Cooperative e non avere codice Ateco primario o prevalente ricompreso nella sezione L (Attività immobiliari) della classificazione Ateco 2007;

	<ul style="list-style-type: none"> - non essere una cooperativa agricola e non avere codice Ateco primario o prevalente ricompreso nella sezione A (Agricoltura, silvicoltura e pesca) della classificazione Ateco 2007; - non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente; - non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art.1 del Reg. (CE) 1407/2013 (de minimis); - non essere insolventi ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a) del Reg. 1407/2013; - qualora grande impresa, non trovarsi in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B; <p>Sono comunque esclusi dall'erogazione i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità); - non siano in regola con la normativa antimafia vigente.
SOGGETTO GESTORE	La gestione del Fondo e della misura è affidata a Finlombarda S.p.A, Società finanziaria in house di Regione Lombardia.
DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>La dotazione finanziaria per l'edizione 2024 è inizialmente pari a euro 1.370.767,49, di cui 1.365.692,49 euro derivanti dalle economie risultanti dai precedenti sportelli del bando "Fondo per la capitalizzazione delle imprese cooperative lombarde" e 5.075,00 euro derivanti dalle economie risultanti dal bando "Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative".</p> <p>La dotazione sarà incrementata con provvedimento del Dirigente competente dalle economie che si genereranno sul bando Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative lombarde di cui al d.d.u.o. 3 aprile 2019, n. 4645.</p>

REGIME DI AIUTO

L'agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento *de minimis* relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* alle imprese.

Nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis":

- le agevolazioni non sono rivolte a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
- le agevolazioni non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei creditori ex art. 4 par. 6 del Reg (UE) N. 1407/2013 e s.m.i. e, qualora grande, si trovino in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B;
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - le agevolazioni non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori ex art. 4 comma 3 del Reg (UE) N. 1407/2013 e s.m.i.;
 - attesti, qualora grande impresa, di non trovarsi in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B.

L'intensità di aiuto del finanziamento a tasso agevolato è espressa in ESL (Equivalentente di

	<p>Sovvenzione Lorda) nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato e l'intensità di aiuto massima non potrà superare i massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento De Minimis.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al Soggetto richiedente sarà proposta la riduzione dell'Agevolazione sino a concorrere alla percentuale dell'intensità di aiuto massima concedibile nel regime di aiuti riducendo l'aiuto sotto forma di Contributo senza che questo comporti un aumento della percentuale del Finanziamento.</p> <p>L'agevolazione, composta dalla quota di contributo a fondo perduto e dall'ESL del finanziamento a tasso agevolato, è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea); è consentito anche il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili.</p> <p>In attuazione della circolare del Dipartimento RGS n. 33 del 31/12/2021 e 21 dell'art. 9 Reg. UE n. 2021/241, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento.</p>
<p>TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE</p>	<p>L'agevolazione si compone di:</p> <p>a) un finanziamento a tasso agevolato erogato interamente a valere su risorse regionali, che può concorrere fino ad un massimo del 70% delle spese ammesse e comunque non oltre 120.000 euro.</p> <p>La durata massima del finanziamento è pari a 6 anni di cui un massimo di 2 anni di</p>

	<p>preammortamento (a cui si aggiunge il preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate alla prima scadenza utile).</p> <p>Al finanziamento sarà applicato un tasso agevolato, pari all'1,5%;</p> <p>b) eventuale componente di contributo a fondo perduto che può concorrere fino ad un massimo del 10% delle spese ammesse e comunque non oltre 20.000 euro al raggiungimento dei risultati occupazionali¹ come dettagliato nel bando attuativo;</p> <p>c) eventuale ulteriore componente di contributo a fondo perduto che può concorrere fino ad un massimo del 10% delle spese ammesse e comunque non oltre 20.000 euro al raggiungimento dei risultati di capitalizzazione come dettagliato nel bando attuativo.</p> <p>L'agevolazione sarà in ogni caso concessa nei limiti dei massimali di cui all'art. 3.7 del Regolamento De Minimis.</p> <p>Il quadro cauzionale applicato alla quota di agevolazione concessa a titolo di finanziamento a tasso agevolato è determinato in funzione delle classi di rischio attribuite ai singoli Partner come indicato nella D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i..</p> <p>Sono ammissibili le imprese con classificazione di Credit Scoring da da 1 a 7 secondo la metodologia di Credit Scoring (o da 1 a 3 in caso di applicazione del Credit scoring per startup) di cui alla D.G.R. n° XI/7269 del 07/11/2022 che determina il relativo quadro cauzionale, ove applicabile; non sono ammissibili le imprese con classificazione di Credit Scoring da 8 a 12 (o 4 e 5 in caso di applicazione del Credit scoring per startup) e "unrated" (UN). Per le imprese diverse dalle start up è possibile procedere con una simulazione</p>
--	--

¹ In termini di dipendenti con contratto a tempo indeterminato o soci lavoratori che svolgono attività regolare nell'impresa e che percepiscono un compenso diverso da quello per la sola partecipazione agli organi amministrativi.

	sulla classificazione di Credit Scoring seguendo le indicazioni all'indirizzo https://fdg.mcc.it/rating/ .
INTERVENTI AMMISSIBILI	Le agevolazioni saranno concesse per progetti di crescita, sviluppo e consolidamento dei Soggetti beneficiari mediante il sostegno a programmi di investimento, il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali e la capitalizzazione delle cooperative. I beneficiari dovranno rendicontare tutte le spese previste dal progetto e produrre una relazione che illustri e comprovi gli eventuali risultati conseguiti in termini di mantenimento e sviluppo dei livelli occupazionali e di capitalizzazione.
SPESE AMMISSIBILI	<p>Sono ammissibili i progetti che comportino spese complessive ammissibili non inferiori a euro 50.000,00 e non superiori a euro 200.000,00.</p> <p>Saranno ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spese sostenute dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della domanda di agevolazione, purché strettamente funzionali e collegate alle attività di progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) acquisto di beni strumentali (attrezzature, macchinari, impianti di produzione); sono esclusi i veicoli che non siano strettamente funzionali alle attività di progetto; b) acquisto di partecipazioni societarie (maggiori del 50%) o di rami d'azienda di imprese da parte dei soggetti beneficiari; c) acquisto di licenze software per la produzione o la gestione e interventi finalizzati allo sviluppo della transizione digitale; costi per servizi software di tipo <i>cloud</i> e <i>saas</i> per un periodo non superiore ai 12 mesi di servizio; d) servizi di consulenza specialistica o equivalenti correlate al progetto nella misura massima del 5% sul totale delle spese dalla lettera a) alla lettera c); e) spese generali nella misura massima del 10% sul totale delle spese dalla lettera a) alla lettera d); f) spese di commissione per garanzie; g) spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei costi di cui ai punti da a) a d); per le spese generali si farà ricorso alle opzioni

	<p>semplificate dei costi di cui all'art. 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060;</p> <p>h) acquisto o ristrutturazione di immobili per l'attività primaria/prevalente (max 30% delle spese complessive) solo se funzionali alla realizzazione del progetto di investimento.</p> <p>Non sono ammissibili le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a euro 1.000,00 (mille/00)</p>
<p>TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA</p>	<p>Le domande saranno selezionate tramite una procedura valutativa a sportello (art. 5 del D.Lgs n. 123/1998 e s.m.i.) secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di partecipazione sulla piattaforma Bandi online.</p> <p>Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria, sarà possibile la presentazione di ulteriori domande sino alla percentuale massima del 20% della dotazione finanziaria stessa, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. Tali domande potranno accedere alla fase di istruttoria qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria.</p>
<p>ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE</p>	<p>L'iter istruttorio sarà articolato nella fase formale e in quella tecnica e vedrà il supporto istruttorio di un Nucleo di Valutazione appositamente costituito.</p> <p>I criteri di valutazione riguarderanno:</p> <p>a) analisi della qualità progettuale dell'investimento;</p> <p>b) analisi economico-finanziaria (che vedrà anche la verifica delle condizioni creditizie di cui alla D.G.R. n. XI/7269 del 7 novembre 2022 "Aggiornamento della metodologia per l'assegnazione del credit scoring alle imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 in sostituzione della DGR 22 marzo 2021, n. XI/4456")</p> <p>secondo le modalità già definite nel bando di cui al d.d.u.o. 27 maggio 2021, n. 7203 e s.m.i..</p> <p>È prevista una premialità di punteggio nel caso in cui il Soggetto richiedente abbia rating di legalità.</p>

	Il termine di conclusione del procedimento sarà di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione delle domande.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>L'agevolazione verrà erogata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la quota di finanziamento, in due soluzioni: <ul style="list-style-type: none"> - prima tranche pari al 50% a titolo di anticipazione alla sottoscrizione del contratto di finanziamento nel rispetto della D.G.R. n. XI/7269 del 7 novembre 2022 "Aggiornamento della metodologia per l'assegnazione del credit scoring alle imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 in sostituzione della DGR 22 marzo 2021, n. XI/4456"; - tranche a saldo a conclusione del Progetto, previa rendicontazione di tutte le spese ammesse; - per la quota di contributo come segue: <ul style="list-style-type: none"> - una quota fino ad un massimo del 10% delle spese ammissibili al raggiungimento dei risultati occupazionali² nelle modalità definite nel bando attuativo; - una quota fino ad un massimo del 10% delle spese ammissibili a fronte di una capitalizzazione come dettagliato nel bando attuativo.
TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI	Fino a 15 mesi (più massimo 3 mesi di eventuale proroga) dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione

² In termini di dipendenti con contratto a tempo indeterminato o soci lavoratori che svolgono attività regolare nell'impresa e che percepiscono un compenso diverso da quello per la sola partecipazione agli organi amministrativi.